
SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Sano'

(nominato con D.G.R. n. 18 - 3300 del 28 Maggio 2021)

L'anno 2021, il giorno 13 del mese di Luglio, presso l'Azienda Sanitaria Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) - Via dei Ponderanesi n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 36 del 13/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTI FRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE.

Deliberazione n. 36 del 13/07/2021

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTI FRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 327 della SS AFFARI GENERALI, LEGALI E ISTITUZIONALI;

RICHIAMATE le seguenti normative:

- Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Legge n. 266 dell’11 agosto 1991 “Legge-quadro sul Volontariato” e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 502/92 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e s.m.i.;

PREMESSO che:

- il Terzo Settore, come riconosciuto anche recentemente dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 131/2020), deve considerarsi quale espressione di attività e interventi da ricondurre all'ambito delle libertà sociali garantite dall'art. 2 della Costituzione e al principio di sussidiarietà, ex art. 118 della Costituzione, in quanto poste in essere da soggetti privati che operano per scopi di utilità collettiva e di solidarietà sociale;
- in ambito sanitario, l'art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. stabilisce che debba essere “favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti [...]”;
- la Legge delega n. 106/2016 di Riforma del Terzo settore stabilisce, all'articolo 5, la necessità di “armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzosettore, le tutele dello status di volontariato e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 e di quelle operanti nellaprotezione civile”;
- gli Enti del Terzo settore (anche ETS) “diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” individuate all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/17;
- come previsto dall'art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 117/17, “in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura

Pag. 1 di 4

Deliberazione n. 36 del 13/07/2021

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;

- secondo quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs. n. 117/17, le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (anche “OdV”) e le associazioni di promozione sociale (anche “APS”), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 117/17, anche i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza “possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente, nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio, l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione”;
- il Codice del Terzo Settore fonda un modello di relazione fra ETS e P.A. “sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico” (nei termini, Corte Costituzionale, sentenza n. 131/2020 sopracitata);
- l'ASL BI negli anni ha consolidato proficue relazioni istituzionali con gli Enti del Terzo Settore (ETS) per il perseguimento di importanti obiettivi legati al soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari della popolazione e all'implementazione di percorsi di auto-mutuo aiuto, di formazione e di promozione della salute. Le attività di interesse generale, realizzate per mezzo delle Convenzioni stipulate con gli ETS, si affiancano e integrano

Deliberazione n. 36 del 13/07/2021

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

l'attività di assistenza socio sanitaria dell'Azienda, ricoprendo un ruolo di grande importanza per i pazienti e le loro famiglie;

- l'ASL BI ritiene quindi fondamentale il coinvolgimento attivo del settore non profit, operante sul territorio per il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute, di supporto ai percorsi assistenziali socio-sanitari dei pazienti e delle loro famiglie nonché per favorire il processo di umanizzazione delle cure;

LETTI:

- la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, "Linee guida per l'affidamento di servizi enti del terzo settore e alle cooperative sociali";
- il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad oggetto: "Codice del Terzo settore. Coinvolgimento degli Enti del Terzo settore nei rapporti con gli enti pubblici", reso ad ANAC in occasione dell'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione;

RICORDATO che l'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 definisce come Enti del Terzo settore "le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore";

RITENUTO necessario regolamentare i rapporti tra l'Azienda ed i soggetti del Terzo settore interessati a collaborare con l'ASL BI, al fine di rispondere ai principi ed alla disciplina espressi della vigente normativa e dalle disposizioni/orientamenti delle autorità di riferimento;

PRESO ATTO del carattere "dinamico" ed "evolutivo" del percorso avviato, interessato dall'evoluzione della stessa legislazione, prassi e giurisprudenza, che potranno determinare modifiche o integrazioni alle procedure delineate dall'Azienda";

RITENUTO di approvare il testo del Regolamento in materia di rapporti fra l'ASL BI e gli Enti del Terzo settore, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr.ssa Carla BECCHI e del Direttore Sanitario, Dr. Francesco D'ALOIA, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA:

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

Deliberazione n. 36 del 13/07/2021

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

- 1) di approvare il “Regolamento in materia di rapporti fra l’ASL BI di Biella e gli Enti del Terzo Settore”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le clausole del Regolamento allegato assumono valore di indirizzo generale da applicarsi a tutti i rapporti di collaborazione che si instaurino fra l’ASL BI di Biella e gli Enti del Terzo Settore, rinviandosi alla stipula di specifiche convenzioni con ogni singola associazione / organizzazione / altro ente per la disciplina più dettagliata dei contenuti della forma di collaborazione che si intenda instaurare;
- 3) di formalizzare, anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della L.241/90, l’attribuzione delle competenze previste specificamente nel Regolamento in capo ai Direttori delle Macroarticolazioni Aziendali Area Territoriale, Area Ospedaliera e Area della Prevenzione, con riferimento ai procedimenti relativi all’instaurazione dei rapporti con il Terzo Settore;
- 4) di precisare che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’ASL BI;
- 5) di dare mandato alla Struttura Affari Generali, Legali e Istituzionali di provvedere agli adempimenti consequenziali e di trasmettere copia del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza al Collegio Sindacale ed alle Macroarticolazioni aziendali, nonché di darne diffusione attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell’Azienda;

Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Altresì

DELIBERA:

di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art. 3 della L.R. n. 31 del 30.6.1992, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

AS/am

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)

P.IVA 01810260024

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 36 del 13/07/2021

Per approvazione

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Sano'

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTI FRA
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

Premessa.....	2
Art.1 Oggetto.....	3
Art. 2 Rilevazione del bisogno.....	4
Art.3 Strumenti per l'attivazione di rapporti con gli ETS.....	4
3.1 <i>Avvisi pubblici</i>	4
3.2 <i>Iniziativa di parte</i>	5
Art. 4 Contenuto degli Avvisi.....	5
Art. 5 Requisiti soggettivi generali	6
Art. 6 Convenzioni.....	6
Art. 7 Attività del Volontario e Registro presenze	7
Art. 8 Norme di comportamento.....	8
Art. 9 Formazione.....	8
Art. 10 Sicurezza sul lavoro.....	8
Art. 11 Protezione dei dati personali e nomina del Responsabile del trattamento dei dati	9
Art. 12 Assicurazione	9
Art. 13 Rimborsi	9
Art. 14 Sede dell'Ente.....	10
Art. 15 Norma di rinvio.....	10

PREMESSA

Richiami normativi

- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 3, 18 e 118;
- Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge n. 266 dell'11 agosto 1991 "Legge-quadro sul Volontariato";
- D.Lgs. n. 502/92 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.Lgs. n. 81/2008 "Testo unico per la sicurezza sul lavoro";
- Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- Legge n. 106 del 6 giugno 2016 "Delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";
- Regolamento UE (DGPR) n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati";
- D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" (CTS);
- D.M. 15 settembre 2020 n. 106 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con il quale sono disciplinate le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Definizioni

"Enti del Terzo settore", ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., sono "le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore".

“Volontario”, una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

“Co-programmazione”, il procedimento finalizzato all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;

“Co-progettazione”, il procedimento, attivato dall'amministrazione procedente, anche su impulso di parte, finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione.

Tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento, in attuazione della normativa e degli orientamenti riportati in premessa, intende disciplinare i rapporti fra l'Azienda Azienda Sanitaria Locale di Biella (di seguito anche “ASL”, “Azienda” o “Amministrazione procedente”) e gli Enti del Terzo Settore (di seguito ETS) elencati nell'art. 4 CTS, al fine di valorizzare il ruolo e il valore sociale delle diverse forme di volontariato e favorirne il coinvolgimento all'interno dei propri ambiti istituzionali, anche promuovendo, ove possibile, modalità innovative di collaborazione e di progettualità partecipata, in un'ottica di scambio paritario e bidirezionale di saperi ed esperienze (cd. “Amministrazione condivisa”).

A tal fine, l'ASL di Biella si propone di promuovere con le associazioni di volontariato e gli enti del Terzo settore diverse forme di partenariato e collaborazione, non lucrative, finalizzate all'instaurazione di:

1. percorsi di co-programmazione (art. 55 CTS);
2. percorsi di co-progettazione (art. 55 CTS);
3. rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività o servizi di interesse generale in favore di terzi mediante la stipula di convenzioni con ODV e APS (art. 56 CTS);
4. rapporti di collaborazione per lo svolgimento dei servizi di trasporto nel rispetto della normativa vigente;
5. altre forme di partenariato/collaborazione.

L'attivazione dei rapporti e delle collaborazioni con l'ASL di Biella, improntata alla massima inclusione, è subordinata alle condizioni e ai limiti derivanti dalla natura giuridica di ciascun soggetto del Terzo Settore, come previsto dalle norme di riferimento.

Le procedure per l'instaurazione di percorsi di co-programmazione, co-progettazione e di rapporti di collaborazione e partenariato tra ASL ed ETS sono inoltre improntate al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica e dei principi definiti dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed al conseguenziale rispetto dei canoni di trasparenza, imparzialità, partecipazione, parità di trattamento.

Tali rapporti, fondati sulla condivisione per il raggiungimento di obiettivi comuni e l'uso coordinato delle risorse, sono formalizzati attraverso la stipulazione di convenzioni (sia in applicazione dell'art. 56 del CTS, che per la definizione delle attività di co-progettazione, collaborazione e partenariato) tra l'Azienda ASL e gli Enti del Terzo Settore.

Non formano oggetto del presente regolamento le forme di c.d. "accreditamento" ai sensi dell'art. 55, comma 4, del CTS, nonché le forme di affidamento di servizi disciplinate dal Codice degli Appalti.

Art. 2 Rilevazione del bisogno

L'attivazione delle forme di partenariato e collaborazione di cui all'art. 1 è correlata all'analisi dei bisogni da parte dell'Azienda.

I Direttori delle Macrostrutture aziendali (Area Territoriale – Area Ospedaliera – Area della Prevenzione) rilevano il fabbisogno di attività e servizi nell'ambito della programmazione, al fine di orientare alle effettive necessità le procedure finalizzate alla attivazione delle collaborazioni in oggetto.

L'Azienda promuove modalità partecipate di rilevazione dei bisogni con gli stessi ETS (anche attraverso forme di co-programmazione), con i Comitati Consultivi Misti, con il Centro Servizi Volontariato, quali reti rappresentative di secondo livello, e con gli altri soggetti istituzionali che compongono la rete dei servizi integrati alla cittadinanza, nei diversi ambiti tematici e territoriali, anche a seguito di sollecitazione da parte degli stessi.

Art. 3 Strumenti per l'attivazione di rapporti con gli ETS

L'Azienda favorisce la più ampia partecipazione per l'instaurazione delle diverse forme di collaborazione/partenariato, coinvolgendo il più possibile tutte le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli altri ETS operanti sul territorio, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

3.1 Avvisi pubblici

Nel caso in cui emerga un fabbisogno, l'Azienda si riserva di avviare procedure ad evidenza pubblica su tematiche e progettualità specifiche rivolte agli ETS con le seguenti modalità:

- l'Azienda pubblica un Avviso nel quale si invitano gli ETS a presentare le proprie candidature per lo svolgimento di specifici attività/servizi/progetti/rapporti di partenariato in un determinato ambito;
- l'approvazione dell'Avviso e della eventuale documentazione allegata, nonché la nomina della Commissione ed i successivi provvedimenti per individuare l'ETS con cui collaborare sullo specifico progetto/ambito di attività sono di competenza del Direttore dell'Area interessata;
- la Commissione valuta le proposte sulla base dei criteri stabiliti nell'Avviso;
- la procedura si conclude con l'individuazione dell'ente/i ritenuto/i maggiormente qualificato/i per l'espletamento di percorsi di co-programmazione, co-progettazione, attivazione di collaborazioni e partenariato per la realizzazione di progetti/attività, che formeranno oggetto di apposita convenzione.

In ogni caso, l'Azienda si riserva motivatamente di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento le procedure avviate, così come di non dar seguito alla procedura stessa diretta alla realizzazione del progetto/ della collaborazione.

L'Azienda si riserva altresì di procedere alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse, ovvero di non procedere alla stipula, qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea.

Per la partecipazione ai lavori delle Commissioni sopraccitate non è previsto alcun compenso.

3.2 Iniziativa di parte

Gli ETS possono, di propria iniziativa, proporre all'Azienda ASL forme di collaborazione o partnership per il perseguimento di finalità comuni tramite percorsi di co-programmazione, di co-progettazione e per lo svolgimento di attività a supporto o sussidiarie a quella sanitaria e socio-sanitaria, anche a seguito di sollecitazione dei propri iscritti e potenziali beneficiari.

A seguito della presentazione di una proposta, l'Azienda ne valuta il contenuto e la coerenza con gli indirizzi aziendali, e di conseguenza può avviare una procedura specifica, con un avviso rivolto a tutti gli Enti potenzialmente interessati.

Art. 4 Contenuto degli Avvisi

Gli avvisi di cui ai precedenti paragrafi 3.1 e 3.2 contengono:

- tutte le informazioni utili ad indicare gli ambiti e le attività sulle quali l'Azienda ha interesse ad avviare i rapporti di collaborazione e le finalità che intende conseguire con l'iscrizione nell'elenco degli ETS;
- in caso di avvisi pubblici specifici, l'indicazione degli obiettivi e la descrizione del progetto/attività/servizio/ambito specifico per il quale attivare forme di co-programmazione, co-progettazione, partenariato/collaborazione;
- le modalità, i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse / di presentazione dei progetti;
- i requisiti soggettivi di ammissione delle candidature in relazione al/agli ambito/i di attività;
- l'indicazione dei documenti da produrre ai fini dell'ammissione/comparazione;
- l'indicazione della eventuale necessità di produrre progetti/relazioni;
- i criteri di selezione / valutazione, ove previsto;
- le modalità di pubblicazione dell'avviso medesimo.

L'avviso può contenere ulteriori elementi ritenuti utili ad orientare meglio la selezione ai bisogni ed un facsimile di domanda.

Gli atti di indizione dei procedimenti di cui sopra (avviso per la costituzione dell'Elenco aziendale ed eventuali avvisi specifici) e i relativi provvedimenti sono pubblicati dall'Azienda ASL sul proprio sito Web. I medesimi atti formano inoltre oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 5 Requisiti soggettivi generali

Fatti salvi i requisiti tecnico-organizzativi e di legittimazione soggettiva previsti dalle norme e quelli indicati dai singoli Avvisi, sono ammessi a partecipare alle procedure comparative ed a presentare la propria manifestazione di interesse gli ETS:

- regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previsto dagli articoli 45 e ss. del CTS, da almeno 6 mesi e che non siano incorsi in procedure di cancellazione, se dovuto in relazione al tipo di rapporto da instaurare con l'Azienda ed alla natura giuridica dell'ente¹;
- che risultino ottemperanti alle prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni e di tutte le disposizioni di legge relativamente all'impiego di volontari secondo quanto specificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017;
- non si trovino in situazioni soggettive che possano determinare l'esclusione dalla selezione o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né di conflitto di interessi.

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla procedura e devono essere mantenuti anche per tutta la durata della convenzione.

L'Azienda si riserva di attivare forme di collaborazione/partenariato anche con soggetti non iscritti nel RUNTS, nel rispetto delle norme vigenti, delle procedure ex L. 241/90 e dell'evidenza pubblica.

Art. 6 Convenzioni

Le convenzioni sono approvate con Deliberazione del Direttore Generale su richiesta del Direttore dell'Area interessata e devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, rispettando i diritti e la dignità degli utenti e, ove previsti dalla normativa, gli standards organizzativi e strutturali.

Le convenzioni devono inoltre prevedere, tra l'altro:

- la durata del rapporto convenzionale;
- il contenuto e le modalità dell'intervento, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate e le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici; le caratteristiche dell'intervento vanno adeguatamente indicate e non possono essere sottintese o lasciate indeterminate;
- le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del CTS;
- i rapporti finanziari riguardanti le eventuali spese da ammettere a rimborso e le modalità di rendicontazione economica;
- le modalità di risoluzione del rapporto, le forme di rendicontazione delle attività/del progetto e di controllo della loro qualità.

L'Azienda e gli Enti convenzionati attuano con regolarità e continuità le attività previste, individuando i rispettivi Referenti, che hanno il compito di concordare le modalità operative, scambiarsi le informazioni, raccogliere le segnalazioni di problemi e criticità da parte degli utenti, dei volontari e delle parti interessate, individuare la causa dei problemi, attuare il monitoraggio e continuativamente le azioni di miglioramento,

¹ Nelle more della messa a regime del CTS è previsto un regime transitorio (art. 101 CTS) che prevede che il requisito dell'iscrizione si intenda soddisfatto da parte delle reti associative e degli Enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, quali ad esempio i registri Regionali del Volontariato/Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale o altri organismi similari.

valutare i risultati e stendere le eventuali relazioni di rendicontazione quali-quantitativa, periodiche e finale, se previste nella convenzione.

Ai fini dell'omogeneità dei propri atti, l'Azienda può prevedere uno schema di convenzione.

Art. 7 Attività del Volontario e Registro presenze

Modalità, tempi e luogo di svolgimento delle attività oggetto della convenzione sono concordati a livello operativo dall'ETS con il referente aziendale.

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (articoli 33 e 36 CTS). In nessun caso le prestazioni dei volontari o di altri soggetti afferenti all'ETS possono configurare rapporti di dipendenza o di subordinazione contrattuale o di lavoro autonomo con l'Azienda.

L'attività del volontario non può inoltre essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario (art. 17 CTS).

La presenza è documentata mediante apposito Registro presenze, disponibile presso l'Unità Operativa/Servizio/Struttura, posto sotto la responsabilità dei volontari e sempre accessibile per le verifiche che l'Azienda ASL ritenesse di effettuare. Nel periodo di validità della Convenzione, l'ETS invia tempestivamente all'Azienda l'elenco aggiornato dei volontari impegnati nelle attività definite dalla convenzione.

Qualora richiesto dal tipo di attività svolta, gli Enti dovranno fornire ai volontari autorizzati apposito cartellino di riconoscimento² recante il nome dell'ETS di appartenenza e la dicitura "Volontario", il cartellino deve essere visibile durante l'espletamento dell'attività.

Art. 8 Norme di comportamento

Nello svolgimento dell'attività in convenzione, i volontari devono attenersi scrupolosamente, oltre che al presente regolamento, anche alle norme e alle disposizioni vigenti nelle strutture ospedaliere e sanitarie territoriali e negli altri setting di intervento presso i quali prestano attività, intendendo, a titolo puramente esemplificativo, le procedure operative interne sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la privacy policy, le procedure di smaltimento di eventuali rifiuti (es. residui alimentari) e ogni altra regola presente.

Il personale volontario è tenuto inoltre al rispetto delle norme previste nel Codice di Comportamento Aziendale pubblicato sul sito web dell'Azienda ASL. Sarà cura dell'Azienda ASL fornire agli Enti tutte le informazioni inerenti il Codice di Comportamento Aziendale e le specifiche norme di comportamento in essere nei diversi *setting* di attività nei quali i volontari sono chiamati ad operare nel rispetto delle modalità concordate, tenendo un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti, nel rispetto dei loro diritti e dignità, che degli operatori aziendali.

Art. 9 Formazione

Il personale volontario e gli altri soggetti impegnati nelle attività in convenzione devono essere appositamente preparati e formati all'espletamento dei compiti previsti nella convenzione dall'Ente di appartenenza, che vi provvede direttamente a proprio carico.

² L.R. 12/2005 art. 6 e D.Lgs. 81/2008 art. 21 comma 1 lett. c).

Al fine di garantire una collaborazione efficace e adeguata alle esigenze dei rispettivi servizi, l'Azienda ASL può provvedere a formare il personale volontario impegnato nello svolgimento dei singoli progetti. In tal caso l'ente di appartenenza deve assicurare la partecipazione alle suddette iniziative.

Art. 10 Sicurezza sul lavoro

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", con particolare riferimento all'art. 3, comma 12-bis, l'Azienda è tenuta a fornire al personale volontario "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività", anche tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative della sede o della struttura ove questo opera. L'Azienda è inoltre tenuta "ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività" che si svolgano nell'ambito della propria organizzazione.

I volontari devono ricevere una informazione/formazione sufficiente ed adeguata (dal proprio Ente di appartenenza) in materia di sicurezza e salute sul lavoro (ai sensi degli art. 36 e 37 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) con particolare riferimento ai rischi connessi all'attività specifica, nonché essere giudicati idonei ai compiti assegnati e muniti di DPI necessari alle mansioni svolte.

L'Azienda non è responsabile del mancato rispetto delle disposizioni e della mancata osservanza da parte dei volontari di quanto concordato/prescritto, a livello di misure di tutela della sicurezza, anche operativamente nella esecuzione delle attività previste (con riferimento ai DVR aziendali o DUVRI o altri protocolli operativi, in quanto applicabili e compatibili con la peculiare relazione di collaborazione attivata mediante la sottoscrizione della convenzione).

Art. 11 Protezione dei dati personali e nomina del Responsabile del trattamento dei dati

L'Ente, nell'effettuare le attività oggetto della convenzione, si impegna a trattare i dati personali affidati in osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali - c.d. "GDPR" - e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice Privacy).

In particolare, ai fini della corretta gestione dei dati personali oggetto della convenzione, qualora l'esecuzione dello specifico rapporto convenzionale preveda che l'ETS tratti dati personali di terzi per conto della Azienda ASL BI di Biella, quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, provvede a nominare tale Ente "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante la formalizzazione di apposito atto di designazione recante le finalità, i contenuti e le condizioni indicate dal suddetto art. 28, paragrafi 3 e ss.

Art. 12 Assicurazione

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del CTS, gli Enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi con oneri a carico dell'Azienda ASL BI ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. L'eventuale assicurazione per colpa grave non può essere rimborsata dall'Azienda.

La copertura assicurativa, come indicato al comma precedentemente citato, è elemento essenziale della convenzione.

Art. 13 Rimborsi

Le convenzioni possono prevedere rimborsi agli ETS nel rispetto della normativa vigente, declinando l'entità, le tipologie di spese ammesse a rimborso e/o i fattori produttivi e le spese generali impegnati in relazione alle attività convenzionate ed alla loro complessità, nonché il limite massimo di spesa sostenibile, fermi restando gli oneri relativi alle coperture assicurative³.

Le spese devono essere documentate e non sono ammessi rimborsi di tipo forfetario.

L'Azienda liquida i rimborsi all'associazione interessata, con le scadenze e le modalità indicate nella convenzione.

Art. 14 Sede dell'Ente

Fermo restando il principio che la sede legale dell'Ente del Terzo Settore è quella indicata in sede di richiesta di convenzionamento o in altri documenti ufficiali presentati, la stessa non dovrà coincidere con alcuna sede dell'Azienda ASL BI. In casi specifici si può prevedere di identificare una sede operativa presso una struttura aziendale, se previsto in convenzione.

Art. 15 Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato nel Regolamento o in caso di dubbi interpretativi in merito al testo dello stesso, si fa riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

³ I principi enunciati dalle pronunce della Corte di Giustizia Europea (CGE cause C-113/13 e C-50/14) hanno sancito "...la legittimità delle Convenzioni a rimborso, a condizione che le Associazioni di volontariato non perseguano obiettivi diversi da quelli di solidarietà sociale, che non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso dei costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le medesime, e non procurino alcun profitto ai loro membri...".